



Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Scuola di Beni storico-artistici

Art. 1 – Denominazione del corso di studio

1. È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici.
2. La Scuola è organizzata dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici del corso

1. La Scuola di specializzazione in Beni storico artistici dell'Università di Firenze ha lo scopo di curare la preparazione scientifica nel campo delle discipline storiche artistiche e di fornire competenze professionali finalizzate allo studio, alla tutela, alla conservazione, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
2. La Scuola rilascia il diploma di "Specialista in Beni storico-artistici" con l'indicazione dell'indirizzo seguito.
3. La Scuola ha durata biennale.

Art. 3 - Requisiti di accesso ai corsi di studio

1. Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per esame e per titoli col titolo di laurea specialistica (300CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea magistrale in Storia dell'arte (LM/89) o dei corsi di laurea specialistica in Storia dell'arte (classe 95/S), che abbiano Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per esame e per titoli col titolo di laurea specialistica (300CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea magistrale in Storia dell'arte (LM/89) o dei corsi di laurea specialistica in Storia dell'arte (classe 95/S), che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU nell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della Scuola.
2. Possono accedere alla Scuola anche i laureati in possesso di titoli del precedente ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito per l'accesso
3. Sono inoltre ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, equipollente alla laurea magistrale/specialistica in Storia dell'arte. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola.
4. Il numero dei candidati da ammettere, sulla base delle strutture disponibili, ai sensi dell' art.2 della Legge 2 agosto 1999 n. 264 è definito annualmente dal Consiglio della Scuola.
5. La domanda d'ammissione dovrà essere inoltrata secondo le norme previste dal bando, allegando i titoli e specificando il curriculum prescelto.
6. L'esame consiste in :
 - una prova scritta attinente alla Storia dell'arte, prescelta dal candidato entro un ventaglio di almeno tre tracce estratte a sorte.
 - una prova orale, consistente in un colloquio sulla prova scritta e sui propri titoli, nonché in una traduzione senza vocabolario di un brano dalla lingua inglese e da un'altra lingua straniera moderna (a scelta fra francese, tedesco, spagnolo) in italiano. Per quest'ultima esiste un

giudizio di idoneità, comunque vincolante per l'ammissione. La prova scritta si intende superata quando sia raggiunto un punteggio di almeno 21/35, che corrisponde alla minima sufficienza. Chi non raggiunge il punteggio minimo non sarà ammesso alla prova orale. La prova orale si intende ugualmente superata quando sia raggiunto un punteggio di almeno 21/35, che corrisponde alla minima sufficienza. Inoltre il candidato dovrà conseguire l'idoneità nella prova di conoscenza sia della lingua inglese sia della seconda lingua scelta. Chi non raggiunge il punteggio minimo nella prova orale non sarà ammesso alla Scuola.

7. La valutazione dei titoli, nella misura di 30/100 del punteggio complessivo a disposizione della Commissione, è determinata ai sensi del Decreto Ministeriale 16 settembre 1982.

8. Distinzione degli ex-aequo: in caso di parità di punteggio prevale l'età anagrafica del candidato più giovane.

9. Costituiscono titoli:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea in discipline attinenti il settore storico-artistico e indicate nel bando di concorso;

d) le pubblicazioni scientifiche; le attestazioni di partecipazione a seminari, mostre, convegni e altre attività attinenti la specializzazione; altri titoli accademici.

10. La Commissione per l'esame di ammissione è composta da 3 professori di ruolo dei settori scientifico disciplinari L/ART-01-04 e ICAR-18, afferenti alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, designati dal Consiglio della Scuola.

11. Le tasse e i contributi per l'iscrizione alla Scuola sono stabiliti dall'Università.

12. Per tutte le attività e specificamente per quelle pratiche e di tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, è prevista obbligatoriamente per ogni studente, fin dal momento di iscrizione alla Scuola e per tutta la durata degli studi, un'apposita, adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti.

Art. 4 - Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula

Sono previsti tre curricula di specializzazione:

- **Storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea;**
- **Storia delle arti minori;**
- **Fonti e tecniche per la storia delle arti.**

CURRICULUM STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE, MODERNA E CONTEMPORANEA		
AMBITI	SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E INSEGNAMENTI	CFU
1. Storia dell'arte	Metodologia della storia dell'arte (L-ART/04)	5
	Due insegnamenti a scelta fra: Storia dell'arte medievale (L-ART/01) Storia dell'arte moderna (L-ART/02) Storia dell'arte contemporanea (L-ART/03)	10
	Tre insegnamenti a scelta fra: Storia dell'arte bizantina (L-ART/01) Storia della miniatura(L-ART/01) Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo (L-ART/01) Storia del disegno e della grafica (L-ART/02) Storia della fotografia (L-ART/03) Iconografia e iconologia (L-ART/04) Un insegnamento del curriculum arti minori	15
	TOTALE	30

2. Museografia e Museologia	Due insegnamenti a scelta tra: Comunicazione e didattica museale (L-ART/04) Museografia (ICAR/16) Catalogazione dei beni culturali (L-ART/04)	10
	TOTALE	10
3. Conservazione, diagnostica e restauro	Storia e tecniche del restauro (L-ART/04) Diagnostica (FIS/07 o CHIM/12)	10
	Due insegnamenti a scelta tra: Storia delle tecniche artistiche (L-ART/04) Esegesi delle fonti per la ricerca storico-artistica (LART/ 04) Storia sociale dell'arte (L-ART/04)	10
	TOTALE	20
4. Economia, gestione e comunicazione	Economia e gestione dei musei e degli organi di tutela (SECS-P/08)	5
	TOTALE	5
5. Legislazione relativa ai beni culturali	Legislazione dei beni culturali (IUS/10)	5
	TOTALE	5
Stages e tirocini		30
Prova finale		20
TOTALE		120

CURRICULUM STORIA DELLE ARTI MINORI		
AMBITI	SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E INSEGNAMENTI	CFU
1. Storia dell'arte	Metodologia della storia dell'arte (L-ART/04)	5
	Un insegnamento a scelta fra: Storia dell'arte medievale (L-ART/01) Storia dell'arte moderna (L-ART/02)	5
	Quattro insegnamenti a scelta fra: Storia della miniatura (L-ART/01) Storia della fotografia ((L-ART/03) Storia dell'arte del vicino oriente medievale (L-ART 01) Storia del costume e della moda (L-ART/04) Storia del tessile(L-ART/01) Storia del mobile e dell'arredamento(L-ART/01) Iconografia e iconologia(L-ART/01) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria 1 (L-ART/02) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria 2 (L-ART/02)	20
	TOTALE	30
2. Museografia e Museologia	Due insegnamenti a scelta tra: Comunicazione e didattica museale (L-ART/04) Museografia (ICAR/16) Catalogazione dei beni culturali (L-ART/04)	10
	TOTALE	10
3. Conservazione, diagnostica e restauro	Storia e tecniche del restauro (L-ART/04) Diagnostica (FIS/07 o CHIM/12)	10
	Due insegnamenti a scelta tra: Storia delle tecniche artistiche (L-ART/04) Esegesi delle fonti per la ricerca storico-artistica (LART/ 04) Storia sociale dell'arte (L-ART/04)	10
	TOTALE	20

4. Economia, gestione e comunicazione	Economia e gestione dei musei e degli organi di tutela (SECS-P/08)	5
	TOTALE	5
5. Legislazione relativa ai beni culturali	Legislazione dei beni culturali (IUS/10)	5
	TOTALE	5
Stages e tirocini		30
Prova finale		20
TOTALE		120

CURRICULUM FONTI E TECNICHE PER LA STORIA DELLE ARTI		
AMBITI	SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E INSEGNAMENTI	CFU
1. Storia dell'arte	Metodologia della storia dell'arte (L-ART/04)	5
	Un insegnamento a scelta fra: Storia dell'arte medievale (L-ART/01) Storia dell'arte moderna (L-ART/02) Storia dell'arte contemporanea (L-ART/03)	5
	Quattro insegnamenti a scelta fra: Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo (L-ART/01) Iconografia e iconologia (L-ART/04) Storia della miniatura (L-ART/01) Storia della fotografia (L-ART/03) Storia del costume e della moda (L-ART/04) Storia del tessile(L-ART/01) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria 1 (L-ART/02) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria 2 (L-ART/02)	20
	TOTALE	30
2. Museografia e Museologia	Due insegnamenti a scelta tra: Comunicazione e didattica museale (L-ART/04) Museografia (ICAR/16) Catalogazione dei beni culturali (L-ART/04)	10
	TOTALE	10
3. Conservazione, diagnostica e restauro	Storia e tecniche del restauro (L-ART/04) Storia delle tecniche artistiche (L-ART/04) Esegesi delle fonti per la ricerca storico-artistica (LART/04) Storia sociale dell'arte (L-ART/04)	20
	TOTALE	20
4. Economia, gestione e comunicazione	Economia e gestione dei musei e degli organi di tutela (SECS-P/08)	5
	TOTALE	5
5. Legislazione relativa ai beni culturali	Legislazione dei beni culturali (IUS/10)	5
	TOTALE	5
Stages e tirocini		30
Prova finale		20
TOTALE		120

Art. 5 - Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto

1. Lo specializzando è tenuto a seguire nel corso del biennio 650 ore complessive fra didattica, esercitazioni e tirocinio, articolati in unità disciplinari e distribuite sulla base del piano di studi. Devono essere seguiti gli insegnamenti indicati nelle tabelle dei singoli curricula.
2. Al primo anno lo specializzando è tenuto a seguire almeno 8 insegnamenti, per un totale di 200 ore. Al secondo anno, 6 insegnamenti per un totale di 150 ore. Per l'iscrizione al secondo anno, è comunemente richiesto il conseguimento di almeno 25 CFU, pari a cinque esami superati.
3. Nel corso dei due anni dovrà svolgere anche un tirocinio di 300 ore (20 CFU) e attività didattiche, aventi in prevalenza carattere di seminario e/o laboratorio, organizzate o indicate dalla Scuola (convegni, conferenze, esercitazioni, etc..) la cui valenza in crediti verrà di volta in volta indicata, per un totale di 10 CFU.
4. Sarà cura dei docenti, d'intesa con il Direttore, comunicare i loro programmi entro settembre, possibilmente completi di bibliografia.
5. Ogni docente, in accordo col Direttore, può invitare collaboratori o docenti di chiara fama a tenere lezioni entro il proprio corso per non più di 5 ore complessive.
6. Gli esami di verifica del profitto avverranno secondo le modalità previste dal Regolamento didattico d'Ateneo e saranno sostenuti davanti a Commissioni composte dai titolari dei rispettivi insegnamenti, più i docenti che hanno seguito lo svolgimento del programma. Quando l'insegnamento ha carattere seminariale, gli esami possono consistere in una relazione orale e/o scritta, discussa secondo le modalità concordate col docente.

Art. 6 - Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere

1. La conoscenza delle lingue straniere è verificata durante la prova di ammissione.

Art. 7 - Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stages e dei tirocini

1. Il tirocinio di 300 ore è obbligatorio, va svolto presso Musei e Istituzioni pubbliche o private, preposte alla gestione dei Beni Culturali e va concordato, entro il mese di marzo del secondo anno, con il docente relatore della tesi di Diploma e con il docente responsabile del curriculum, che ne informano il Direttore.
2. Le attività pratiche guidate comprendono, di norma, viaggi e visite di studio, programmati e organizzati dalla Scuola d'intesa con le competenti autorità. Esse sono condotte da uno o più docenti della Scuola che curano l'addestramento degli allievi.
3. Coloro che non abbiano ottenuto il numero di crediti previsto o la necessaria attestazione di frequenza devono ripetere l'anno. La ripetizione di ogni anno è ammessa una sola volta.

Art. 8 - Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU

1. Il tirocinio può essere svolto anche presso Enti ed Istituzioni straniere convenzionate con l'Università di Firenze. In questo caso la verifica dei risultati avviene nelle modalità previste dall'art.7.

Art. 9 - Eventuali obblighi di frequenza ed eventuali propedeuticità

1. La frequenza alle lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché la partecipazione alle attività pratiche guidate dalla Scuola è obbligatoria.
2. Le eventuali assenze vanno giustificate. In ogni caso non possono superare il 30% del monte ore di ciascun corso.
3. Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione l'attività attinente alla

specializzazione svolta successivamente al conseguimento della laurea specialistica/magistrale, in Italia o all'estero, in laboratori universitari o extra universitari altamente qualificati.

Art. 10 - Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time

1. La possibilità di immatricolare studenti part-time, regolata dal Manifesto degli Studi, esclude i corsi a programmazione nazionale o locale.

Art. 11 - Regole e modalità di presentazione dei piani di studio

1. Il piano di studi va presentato entro la fine del primo anno e deve essere approvato dal Consiglio della Scuola.

Art. 12 - Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo

1. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento storico-artistico, che abbia caratteri di originalità e possibilmente connesso all'attività di tirocinio. Il giudizio relativo tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.

2. Almeno uno dei relatori della tesi dovrà essere un docente strutturato. Il riscontro dello stato di avanzamento di tesi sarà effettuato comunque entro la metà di ottobre del secondo anno.

3. Le sessioni di diploma e di esame sono fissate dal Consiglio della Scuola e ad esse gli specializzandi sono obbligati ad attenersi. Di norma le sessioni di diploma avranno luogo a gennaio e ad aprile.

4. L'Università, insieme al diploma, rilascia una certificazione dell'intero percorso svolto dallo specializzando indicando le attività formative che lo hanno caratterizzato.

Art. 13 - Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio e di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario

1. Il Consiglio della Scuola può riconoscere competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate nell'ambito dei crediti previsti per stages e tirocini, durante il periodo di iscrizione alla Scuola.

2. Il Consiglio può inoltre riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta successivamente al conseguimento della laurea specialistica/magistrale, e prima dell'iscrizione alla Scuola, in Italia o all'estero, presso sedi universitarie o strutture extra universitarie altamente qualificate.

Art.14 - Servizi di tutorato

1. Il tutor dei tirocini è il Direttore della Scuola. Altri servizi di tutorato non sono previsti dalla legislazione istitutiva (D.M. 31.1.2006, n. 524) né dal Regolamento già approvato dall'Ateneo. Se necessario il Consiglio della Scuola ne valuterà l'istituzione.

Art. 15 - Pubblicità su procedimenti e decisioni assunte

2. I verbali dei Consigli della Scuola, una volta approvati, sono consultabili presso la segreteria della Scuola stessa. Avvisi di interesse pubblico vengono affissi all'Albo ed inseriti nel sito web della Scuola stessa.

Art. 16 - Valutazione della qualità

1. Non risulta prevista dalla legislazione istitutiva (D.M. 31.1.2006, n. 524) né dal Regolamento già approvato dall'Ateneo. Se necessario, il Consiglio della Scuola ne valuterà l'istituzione.

Il presente Regolamento è stato modificato sulla base del Decreto Rettorale n. 458/2016, prot. 82855 del 08.06.2016